



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-91

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Revoca della R.d.O. n. 2756982, pubblicata sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto ai servizi di politiche giovanili, alle scuole statali del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia, aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Genova (lotto unico), da eseguirsi nel periodo di tredici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 163.743,35 oltre I.V.A. – CIG 86526432E3

Adottata il 29/06/2021
Esecutiva dal 29/06/2021

29/06/2021

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-91

OGGETTO Revoca della R.d.O. n. 2756982, pubblicata sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto ai servizi di politiche giovanili, alle scuole statali del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia, aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Genova (lotto unico), da eseguirsi nel periodo di tredici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 163.743,35 oltre I.V.A. – CIG 86526432E3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale 2021-146.0.0.-28, del 03/03/2021 ed esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto ai servizi di politiche giovanili, alle scuole statali del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia, aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Genova (lotto unico), è stata disposta, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, l'indizione di una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;
- in data 30/03/2021 è stata pubblicata sul MePA di CONSIP la R.d.O. n. 2756982;
- con determinazione dirigenziale n. 2021-280.0.0.-2 del 13/05/2021, esecutiva ai sensi di legge dalla stessa data, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte;

PRESO ATTO

che, come dettagliatamente indicato nel verbale della seduta riservata custodito agli atti d'ufficio, la Commissione, come sopra nominata, riunitasi in data 17/05/2021 ha:

➤ preliminarmente preso atto:

- della presentazione, entro il termine di scadenza all'uopo stabilito, ore 12:00 del giorno 21/04/2021, di due sole offerte pervenute, rispettivamente, da Eurostreet Società Cooperativa e dalla Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- dell'avvenuta verifica, da parte del RUP, della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura di affidamento, come risulta dal relativo verbale generato dal sistema MePA e custodito in formato elettronico agli atti d'ufficio, e della conseguente determinazione dirigenziale n. 2021-146.0.0.-58 adottata il 28/04/2021 ed esecutiva ai sensi di legge stessa data, che ha disposto l'ammissione alla gara di entrambe le Imprese concorrenti provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice dei Contratti;
 - dell'avvenuta apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche;
- quindi, ha proceduto:
- in seduta riservata, all'esame di dette offerte, accertando la sostanziale congruità di ambedue alle specifiche tecniche richieste;
 - in seduta pubblica, all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche per il lotto unico, rilevando la mancata indicazione, da parte di Eurostreet Società Cooperativa, dei *“propri costi della manodopera e oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”* ex art 95 c. 10 Codice dei contratti, come viceversa espressamente richiesto nell'art 5 punto 3 delle Condizioni particolari della R.d.O., mediante la compilazione dell'apposito campo predisposto sul Me.Pa.;
- conseguentemente, ha comunicato detta omissione al R.U.P., ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che

- in conseguenza della riferita omissione, con nota Prot. N. 195468 del 31/05/2021, il Rup ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti, l'esclusione di Eurostreet Società Cooperativa dalla procedura negoziata espletata tramite la R.d.O. di cui in oggetto;
- con nota Prot. N. 0197084 del 01-06-2021, Eurostreet Società Cooperativa ha contestato la sua esclusione adducendo due distinte motivazioni, ovvero:
 - 1) la non obbligatorietà della specificazione dei costi relativi alla sicurezza in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale;
 - 2) l'impossibilità di indicare i costi della manodopera per un vizio formale della procedura identificato dalla medesima nella mancata predisposizione da parte della S.A. di un apposito modulo in cui consentire agli O.E. di indicare separatamente i costi della manodopera e i costi relativi alla sicurezza, considerato che sul portale Mepa *“è presente il campo solo il campo costi relativi alla sicurezza”*
- conseguentemente, Eurostreet Società Cooperativa ha sottolineato che nessuna delle due imprese avrebbe presentato offerta regolare (*“tutti i concorrenti non hanno indicato i costi della manodopera, in quanto la voce non è presente nell'offerta economica di nessun concorrente”*) e ha domandato alla S.A. di essere ammessa alla *“regolarizzazione dell'offerta mediante il potere di soccorso istruttorio o richiesta di chiarimenti da parte della SA per carenze di ordine formale e materiale impedimento all'OE di assolvere ad un obbligo di Legge (mancanza di uno spazio fisico per indicare la voce in questione)”*;

RITENUTI

non accoglibili i rilievi di Eurostreet in quanto:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- punto 1): l'obbligatorietà dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deriva dalla qualificazione del servizio oggetto della R.d.O quale servizio di natura non intellettuale, come è stato chiaramente delineato negli atti di gara non solo nella descrizione del servizio stesso, ma anche in relazione agli adempimenti effettuati dalla stazione appaltante e/o richiesti agli operatori economici, infatti:
 - ✓ nelle condizioni particolari (art 5 punto 3) è fatto espresso richiamo all'obbligo di indicare i costi ex art 95 c 10 del Codice dei contratti;
 - ✓ è stato allegato il DUVRI, come documento di gara;
 - ✓ è stata inserita la clausola sociale che, come noto, si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera.

- punto 2): la richiesta di Eurostreet Società Cooperativa di essere ammessa alla regolarizzazione dell'offerta mediante il potere di soccorso istruttorio o richiesta di chiarimenti non è, parimenti, accoglibile in quanto la medesima, nella propria offerta ha omesso di indicare, non soltanto i costi della manodopera (in relazione ai quali è stato rilevato l'asserito vizio formale), bensì anche i costi relativi alla sicurezza che ben avrebbe potuto specificare compilando l'apposito campo messo a disposizione dal portale Mepa nella scheda per la presentazione dell'offerta economica;

RILEVATO

pertanto che:

- contrariamente a quanto richiesto nella *lex specialis* (condizioni particolari, art 5 punto 3) ambedue le offerenti non hanno quantificato i costi della manodopera;
- inoltre, Eurostreet Società Cooperativa, a differenza della Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS, non ha quantificato neppure i costi relativi alla sicurezza;

DATO ATTO che:

- per costante orientamento giurisprudenziale, la mancata indicazione separata dei costi manodopera e dei costi sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara, salvo sussista l'oggettiva impossibilità di indicazione dei medesimi;
- tale impossibilità, nel caso di specie, è da escludersi con certezza in relazione ai costi di sicurezza, essendo disponibile un apposito campo che, infatti, è stato correttamente compilato dalla Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS;

CONSIDERATA

l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione del servizio in base alle offerte ricevute, carenti delle riferite indicazioni;

CONSIDERATE altresì

- l'intervenuta conclusione, nelle more, dell'anno scolastico;
- le osservazioni svolte da Eurostreet Società Cooperativa in merito all'asserita ambiguità ed incertezza determinatasi per effetto del rinvio per la presentazione dell'offerta economica all'apposita scheda messa a disposizione dalla piattaforma Me.pa. contenente solo il campo "*Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta”;

RITENUTO

opportuno, in un'ottica di trasparenza ed equità, revocare l'R.d.O. n. 2756982 demandando a successivo provvedimento l'indizione di un'altra R.d.O., da espletarsi sempre sul M.E.P.A. di CONSIP, previo aggiornamento degli atti di gara;

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere alla revoca della R.d.O. n. 2756982, indetta con la già citata determinazione dirigenziale n. 2021-146.0.0.-28, per l'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto ai servizi di politiche giovanili, alle scuole statali del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia, aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Genova (lotto unico);
- 2) di demandare a successivo provvedimento l'indizione di un'altra R.d.O. da espletarsi, sempre, sul MEPA di CONSIP.

Il Direttore

(Dott. Guido Gandino)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile